



Tribunale di Treviso

Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale di Treviso

All'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso

Al Dirigente amministrativo del Tribunale di Treviso

Al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Treviso

Al Dirigente e personale Unep

Al Procuratore della Repubblica di Treviso

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

Al Presidente della Camera Penale di Treviso

Ai delegati alle vendite e ai curatori fallimentari di Treviso

Al Prefetto di Treviso

Al Sindaco di Treviso

OGGETTO: misure organizzative per contenere il rischio sanitario da contagio da coronavirus Covid-19- decreto legge n. 9 del 2.3.2020

Il Presidente,

richiamato il proprio precedente provvedimento in data 25.2.2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25.2.2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1.3.2020;



viste le Linee Guida in data 28.2.2020 condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il decreto legge 2.3.2020 n. 9 recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2.3.2020 ed entrato in vigore nella medesima data – che all'art. 10 prevede *"Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali"*;

viste le *"Linee guida ai dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. n. 195 del 24 marzo 1958"* di cui alla delibera 5 marzo 2020 del CSM;

sentiti i Presidenti di sezione e il Coordinatore dell'Ufficio GIP - GUP;

sentito il Presidente della Corte d'Appello;

sentito il Dirigente amministrativo;

sentiti il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e il Presidente della Camera Penale di Treviso;

dato atto della critica situazione in cui il Tribunale di Treviso si trova ad affrontare l'emergenza Coronavirus, anche a seguito di un caso positivo riscontrato presso l'ufficio del Giudice di Pace, che ha comportato la chiusura di quell'ufficio fino al 9/3/2020;

ritenuto di dover in primo luogo richiamare il rispetto da parte di tutto il Personale amministrativo, dei magistrati, degli avvocati, degli utenti e, in genere, di chiunque entri nel Palazzo di Giustizia, delle regole di comportamento indicate dal Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, in particolare, delle misure igieniche da rispettare per le malattie a diffusione respiratoria, richiamate da ultimo anche dall'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1.3.2020;

rilevato che l'art. 10 del decreto legge 2.3.2020 n. 9 stabilisce il rinvio d'ufficio a data successiva al 31.3.2020 delle udienze dei procedimenti civili (comma 1) e penali (comma 7) pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, salvo le eccezioni ivi indicate;

ritenuto quindi che è esclusa la possibilità di un rinvio generalizzato delle udienze per i processi che non ricadono sotto la disciplina di tali norme;

ritenuto che le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 7 dell'art. 10 D.L. 9/2020 non interessano il Tribunale di Treviso dal momento che l'unico comune allo stato compreso nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020 è quello di Vò Euganeo, che rientra nel circondario del Tribunale di Rovigo;



rilevato tuttavia che nel preambolo del citato D.L. n. 9/2020 è chiaramente espressa, quale finalità primaria dell'intervento legislativo *“la straordinaria necessità e urgenza di ... contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

rilevato che un fondamentale strumento di contrasto alla diffusione del virus consiste nel ridurre il più possibile la concentrazione di persone in spazi limitati;

considerato quindi che il regolare svolgimento delle udienze, qualora comporti un'eccessiva concentrazione di persone in spazi limitati, entra in conflitto con l'esigenza di salvaguardare il primario diritto alla salute dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati, degli altri professionisti e degli utenti del servizio Giustizia;

ritenuto che è compito del giudice curare lo svolgimento delle udienze anche in funzione del primario obiettivo di tutelare la salute;

ritenuto perciò che vanno evitati gli assembramenti nella aule d'udienza, nei corridoi, nelle anticamere e in generale negli altri locali eventualmente destinati al transito e alla sosta degli avvocati, dei testimoni e delle parti, al fine dell'osservanza delle misure igieniche sanitarie generali di contenimento prescritte dalla competenti autorità;

ritenuto che a tale fine il giudice

- per quanto possibile provvederà ad una opportuna ricalendarizzazione delle udienze anche mediante differimenti di orario secondo fasce orarie prestabilite e differenziate;
- tratterà in ogni udienza un numero di procedimenti compatibile con le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dall'Autorità competente, disponendo quindi il rinvio ad altra data dei procedimenti non urgenti che, per numero di persone e/o per inadeguatezza delle stanze e/o dei locali alle stesse adiacenti, non garantiscono una sufficiente distanza tra le persone che partecipano all'udienza;
- verificherà tempestivamente il proprio ruolo programmando con congruo anticipo i rinvii d'udienza con precisa indicazione della data di rinvio;

i Presidenti di sezione e il Coordinatore dell'Ufficio GIP – GUP cureranno il coordinamento e il rispetto di criteri condivisi in ordine alla scelta dei procedimenti da rinviare;

considerato inoltre che appare opportuno che la partecipazione all'udienza venga limitata alle persone la cui presenza è indispensabile, le quali manterranno tra loro una distanza di sicurezza di almeno un metro; così pure è opportuno consentire la partecipazione alle aste pubbliche ai soli offerenti/firmatari, con esclusione degli accompagnatori;

ritenuto che i dirigenti amministrativi siano legittimati ad adottare le misure di salvaguardia ritenute necessarie a limitare all'indispensabile l'afflusso di persone negli uffici, privilegiando modalità telematiche o informatiche per la comunicazione, per il deposito degli atti, per lo svolgimento delle altre attività;

vista la delibera del 4/3/2020 con cui l'Ufficio di coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense indice l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie fino al 20/3/2020 e ritenuto di disporre in ordine alle modalità di corretta comunicazione dell'astensione da parte degli avvocati che intendono aderire all'iniziativa, compatibili quanto più possibile con l'esigenza di tutela della salute più volte richiamata;

DISPONE COME SEGUE

1) il personale amministrativo, i magistrati, gli avvocati, gli utenti e, in genere, chiunque acceda al Palazzo di Giustizia sono invitati ad attenersi alle regole di comportamento indicate dal Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alle seguenti misure igieniche da rispettare per le malattie a diffusione respiratoria:

1. Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
4. Coprirsi la bocca e il naso se si starnutisce o tossisce;
5. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici senza la prescrizione del medico;
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;

2) sia pubblicata nel sito del Tribunale ed affissa in ciascun piano del Tribunale una copia dell'allegato 4 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1.3.2020;

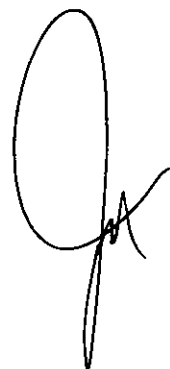
3) tutto il personale nell'esercizio delle rispettive funzioni mantenga ove possibile la distanza interpersonale opportuna di circa un metro e comunque eviti il diretto contatto fisico con altre persone;

4) autorizza il rinvio a data successiva al 31/3/2020 dei procedimenti civili e penali non urgenti fissati fino al 20.3.2020 qualora, per numero di persone e/o per inadeguatezza delle stanze e/o dei locali alle stesse adiacenti, non sia garantita una sufficiente distanza tra le persone;

5) la partecipazione all'udienza sarà limitata alle persone la cui presenza è indispensabile, mantenendo una distanza di sicurezza di almeno un metro;

la partecipazione alle aste pubbliche sarà consentita ai soli offerenti/firmatari, con esclusione degli accompagnatori;

6) il dirigente, d'intesa con i dirigenti della Cancelleria e con il Presidente del Tribunale, impartirà le disposizioni necessarie per limitare il più possibile l'accesso

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long, sweeping tail.

degli utenti al Palazzo di Giustizia e per incentivare l'uso degli strumenti telematici e/o informatici;

7) raccomanda agli avvocati che intendono aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'Ufficio di coordinamento dell'Organismo Congressuale Forense di comunicarlo per tempo tramite apposita dichiarazione da inserire nel PCT qualora si tratti di processo civile, avvalendosi di un delegato qualora l'astensione riguardi un procedimento penale.

Le presenti disposizioni valgono anche per i Giudici di Pace e per l'Ufficio del Giudice di Pace a partire dalla riapertura di tale servizio.

Treviso, 6.3.2020

Il Presidente
dott. Antonello Fabbro

